



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

DECRETO EX ART. 28 L. 300/70

Il Giudice Dr. R. Atanasio

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 3531/2020 RGL pendente
tra

FISAC CGIL SEGRETERIA TERRITORIALE MILANO

UILCA UIL LOMBARDIA E MILANO

SNFIA

e

AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A.

sciogliendo la riserva;

rileva:

IN FATTO

Le organizzazioni sindacali ricorrenti (FISAC CGIL SEGRETERIA TERRITORIALE MILANO - UILCA UIL LOMBARDIA E MILANO - SNFIA) hanno adito il Tribunale di Milano chiedendo al giudice di:

“accertare e dichiarare l’antisindacalità della descritta condotta di Aviva Italia Holding S.p.a. consistita nella violazione dell’art. 27 St. Lav. e integrata dalla comunicazione alle RSA della volontà “di smantellare la sezione sindacale” da parte del responsabile aziendale, signor Enrico Gambardella, in data 17/1/2010 e dalla conseguente rimozione del cartello con l’indicazione “Saletta Sindacale” in data 20/1/2020;

2) accertare e dichiarare l’antisindacalità della descritta condotta di Aviva Italia Holding S.p.a., consistita nella violazione dell’art. 27 St. Lav. per la mancata assegnazione alle RSA di un locale in via permanente ed esclusiva presso la sede produttiva di Milano (via Scarsellini n. 14), nonché per la messa a disposizione delle RSA di un locale comunque inidoneo allo svolgimento della descritta attività sindacale da parte di tutte le RSA presenti nelle aziende del Gruppo Aviva Italia, privo di segni distintivi che ne identifichino la destinazione sindacale;

conseguentemente, ai fini della rimozione degli effetti di tali condotte antisindacali

3) ordinare ad Aviva Italia Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 27 St. Lav., di mettere a disposizione delle RSA nominate nelle società del Gruppo



Aviva Italia, presso la sede produttiva di Milano (via Scarsellini n. 14), un locale comune, idoneo allo svolgimento delle funzioni sindacali da parte delle stesse e adibito a loro uso permanente ed esclusivo;

4) emanare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ai fini della rimozione degli effetti delle denunciate condotte antisindacali;

5) condannare Aviva Italia Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla pubblicazione dell'emanando decreto mediante affissione nelle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti i dipendenti, comunicazione telematica tramite l'intranet aziendale e pubblicazione su due quotidiani nazionali

6) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14, oltre spese generali, CPA e IVA;

7) con decreto esecutivo ex lege.

Si è costituita la società convenuta contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Dopo una ispezione dei luoghi aziendali, il Giudice ha invitato alla discussione orale i procuratori delle parti, i quali hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I fatti sono documentali e/o pacifici.

Le società del Gruppo Aviva Italia hanno sede in via Scarsellini n. 14 ed occupano oltre duecento dipendenti.

Rappresentano gli interessi sindacali dei lavoratori sei RSA le quali, dal 2012 al dicembre 2019, hanno usufruito di una saletta sindacale, di circa 13,5 mq, sita all'ottavo piano della struttura, appositamente individuata come "Saletta Sindacale" per mezzo di cartello esposto all'esterno.

All'interno del locale erano stati collocati cinque armadi, uno per ciascuna sigla sindacale, ed un sesto armadio di uso comune, nonché un tavolo da lavoro di 1,5 m x 80 cm con sei sedie; le pareti a vetro erano state oscurate con una pellicola; le RSA disponevano delle chiavi del locale.

Con comunicazione in data 15/11/2019, la società ha comunicato alle RSA la necessità di reperire un nuovo locale sindacale, a seguito della imminente dismissione del piano dove era in precedenza collocato.

La società assegnava effettivamente alle OO.SS un nuovo locale, il quale tuttavia veniva ritenuto dalle OOSS inidoneo allo scopo, per le ridotte dimensioni le quali non avrebbero consentito la presenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei lavoratori.

Al rilievo delle RSA circa l'inidoneità della sala all'espletamento della sua funzione la società così replicava con lettera del 20.1.2020:



“Riscontriamo la Vs. comunicazione del 17 gennaio 2020 per confermare che verrà messa a Vs. disposizione in via permanente la sala Focus Room situata al quinto piano, per l'esercizio delle Vs. funzioni sindacali, così come previsto dall'Art. 27 dello Statuto dei Lavoratori.

Si precisa che, stante la carenza di sale riunioni all'interno dell'azienda, tale sala, essendo posta a Vs. disposizione "permanente" - ma non in via esclusiva — così come previsto dall'Art. 27 dello Statuto dei Lavoratori, potrà essere utilizzata anche dall'azienda nei momenti in cui non viene utilizzata dalle rappresentanze sindacali aziendali per l'esercizio delle funzioni sindacali”.

Con comunicazione del 27.1.20 la società chiedeva alle RSU la restituzione delle chiavi della saletta.

Con altra comunicazione del 20.2.20 la società ha precisato:

“Con la presente siamo a darvi riscontro in merito a quanto da voi segnalato sia tramite vostra raccomandata, sia in occasione dell'incontro tenutosi in data 12 febbraio 2020 presso la sede di Aviva S.p.a. in Milano, via A Scarsellini n 0 14 (d'ora in poi: "Aviva").

Nel pieno e pedissequo rispetto dell'art.27 Legge 300/70 (d'ora in poi "art. 27") ribadiamo come alle OO.SS., verrà assegnata, in passato come in futuro, in modo permanente un locale al 5 piano della nostra sede.

Il locale in questione sarà denominato 'Sala Balance' con indicazione direttamente all'ingresso.

Tale spazio non risulterà prenotabile poiché permanentemente (ma non esclusivamente) adibita alle prerogative alle OO.SS. ascritte.

Nel rispetto dello stesso art.27 la Sala Balance nei momenti di inutilizzo da parte delle OO.SS., in linea con la filosofia di Aviva già discussa in sede di incontro del giorno 12 febbraio 2020, potrà essere fruita anche dai dipendenti della società che, come noto, non hanno delle scrivanie assegnate ma possono svolgere il loro lavoro in ogni spazio in quel momento libero.

Tale condizione significa che, qualora le OOSS. dovessero necessitare della Sala Balance avranno priorità su ogni dipendente di Aviva (reso edotto della funzionalità della sala), e potranno quindi entrare per lo svolgimento dell'attività sindacale.

Precisiamo inoltre che, al fine di agevolare l'attività svolta dalle OO.SS. verrà affisso all'entrata della sala un comunicato atto ad avvisare i collaboratori che la Sala Balance è adibita ad uso permanente delle RSA.

Sempre al fine di agevolare la necessaria e dovuta attività sindacale, Aviva si impegna a rimuovere gli armadietti presenti nella sala e a sistemarli nei corridoi di nuovi che saranno posizionati con la possibilità di chiudere gli stessi tramite serratura le cui chiavi rimarranno alle OO.SS..

Infine, rimane comunque la possibilità, ove fosse necessario, di prenotare una o più ulteriori sale presenti nella struttura tramite il consueto sistema di prenotazioni.

Ribadiamo quindi che la C.d. Sala Balance al 5 piano sarà quindi assegnata ad uso permanente delle OO.SS. e non ad uso esclusivo, come previsto dal citato art.27.

Nell'auspicio che venga formalizzata una intesa che accolga i razionali qui dedotti, atta ad evitare fraintendimenti ed a garantire, come da sempre in Aviva, la corretta funzionalità delle RSA aziendali, si rimane in attesa di vostro riscontro”.



Tenuto conto delle ridotte dimensioni della saletta la società ha provveduto a collocare fuori dalla saletta gli armadi destinati alle sigle sindacali.

La sala è stata denominata “sala Balance” con apposito cartello; altro cartello precisa: *“Questa sala è riservata alle Rappresentanze Sindacali. / Può essere utilizzata solo nei momenti in cui non è occupata dalle RSA e deve essere lasciata libera dietro richiesta delle stesse”*

A seguito di ispezione dei luoghi da parte del Giudice è stato effettivamente accertato che: *“la sala destinata dalla società alle riunioni sindacali (è) posta al quinto piano nelle immediate adiacenze dell’open space a disposizione di tutti i dipendenti per attività lavorative ed extra lavorative; sono cioè postazioni diverse dal desk dedicato ad ognuno di essi.*

La saletta destinata alle OOSS presenta le dimensioni di un quadrato all’incirca di 2.5 mt per lato.

Presenta un tavolo al centro con 4 sedie; è provvista di telefono di pc e televisore e connessione internet.

La parete che dà verso l’ingresso è completamente costituita da una vetrata. Non ha finestre

All’ingresso viene individuata quale sala balance.

All’interno vi è cartello che la destina alle attività sindacali”.

Questi i fatti.

Le OOSS lamentano la violazione delle loro prerogative sindacali in quanto:

il locale assegnato sarebbe inidoneo alla sua destinazione, in considerazione delle sue limitate dimensioni, della sua destinazione non esclusiva alla attività sindacale, della mancata applicazione di una pellicola che la oscurasse.

L’art. 27 Statuto Lavoratori dispone che: *Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.*

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni”

La norma richiede pertanto due essenziali requisiti del locale assegnato: la permanente disponibilità dello stesso da parte delle OO.SS. e la sua idoneità.

Il primo requisito non può essere dissociato dalla esclusività del suo utilizzo.

La società oppone che, se è pur vero che il locale può essere utilizzato da qualsiasi lavoratore ne abbia bisogno, le OO.SS. possono tuttavia chiedere ai presenti di allontanarsi per cederne loro l’uso.

Ma è di tutta evidenza che una tale modalità pone in una situazione di disagio le rappresentanze sindacali che debbano di volta in volta affermare il proprio diritto poziore rispetto a quello dei singoli lavoratori che da quelle devono sentirsi rappresentati.

E ciò potrebbe facilmente dare adito a frizioni o incomprensioni tra lavoratori e loro rappresentanti sindacali.



Non può dirsi assicurata la permanente disponibilità del locale in quanto non ne è stata assicurata la esclusività dell'uso.

Del resto su tale permanenza non esclusiva gioca la stessa società la quale ha volutamente definito la saletta come "balance" invece che con la definizione – sua propria - di "saletta sindacale"; e tale mancanza di chiarezza non è certo funzionale agli interessi delle RSA che devono di volta in volta affermarne l'uso rivendicandone la prevalenza

A ciò deve aggiungersi che il locale non può dirsi idoneo all'esercizio dell'attività sindacale tenuto conto che presenta una vetrata che consente di verificare la presenza dei lavoratori intenti ad esercitarla o a esporre le problematiche lavorative che li riguardano.

Non si può dubitare che l'attività sindacale, o più semplici incontri coi lavoratori, esigono una discrezione che non può essere assicurata da una stanza di vetro permeabile agli sguardi di chiunque si trovi a passare nel corridoio su cui la stanza si affaccia.

Al fine della sua idoneità allo scopo, il locale deve poi essere immediatamente identificabile in quanto tale con la necessaria denominazione di "locale delle RSA".

Del resto, che questa sia la corretta interpretazione della norma si ricava anche dall'esame della situazione passata che aveva visto la stessa società assicurare regole certamente più rispettose dell'attività espletata dalle rappresentanze sindacali sia con riferimento all'avvenuto oscuramento dei vetri della saletta, sia con riferimento alla assegnazione di questa in via esclusiva alle RSA anche con la consegna delle chiavi della sala.

Ciò assume ancora maggiore importanza se si pensa che la volontà della società era inizialmente quella di assicurare le medesime prerogative (volontà poi inspiegabilmente venuta meno) se è vero che con la lettera del 15.11.19 la società aveva comunicato alle OO.SS.: *"Se non avete indicazioni contrarie, assegneremo in forma definitiva una focus room che individueremo tra il quinto, sesto e settimo piano. la scelta andrà su un locale di dimensioni adeguate, sui vetri verranno applicate le pellicole oscuranti e la chiave verrà consegnata alle RSA"*.

In accoglimento delle domande va pertanto dichiarata l'antisindacalità della condotta di Aviva Italia Holding S.p.a., consistita nella denunciata mancata assegnazione alle RSA di un locale in via permanente ed esclusiva presso la sede produttiva di Milano via Scarsellini n. 14 e comunque di un locale che sia idoneo allo svolgimento dell'attività sindacale da parte delle RSA, che presenti segni distintivi che ne identifichino immediatamente la destinazione sindacale e che assicuri la necessaria privacy dei soggetti fruitori.

Va disposta la cessazione immediata di tale comportamento da parte dell'azienda; va pertanto ordinato ad Aviva Italia Holding S.p.a. di mettere immediatamente a disposizione delle RSA del Gruppo Aviva Italia, presso la sede produttiva di Milano via Scarsellini n. 14,



un locale comune, idoneo allo svolgimento delle funzioni sindacali e assegnato a loro uso permanente ed esclusivo.

Aviva Italia Holding S.p.a., va condannata ad esporre il presente decreto mediante affissione nelle bacheche aziendali - in luogo accessibile a tutti i dipendenti - e a darne comunicazione tramite l'intranet aziendale per un periodo di trenta giorni

In quanto soccombente, la società convenuta va condannata altresì a rimborsare alle OO.SS ricorrenti le spese del giudizio che si determinano in € 6.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Decreto esecutivo.

PQM

DICHIARA

l'antisindacalità della condotta di Aviva Italia Holding S.p.a., consistita nella denunciata mancata assegnazione alle RSA di un locale in via permanente ed esclusiva presso la sede produttiva di Milano via Scarsellini n. 14 e comunque di un locale idoneo allo svolgimento dell'attività sindacale da parte delle RSA, che presenti segni distintivi che ne identifichino la destinazione sindacale ed assicuri la necessaria privacy dei dipendenti.

ORDINA

ad Aviva Italia Holding S.p.a., di cessare tale comportamento e di mettere immediatamente a disposizione delle RSA del Gruppo Aviva Italia, presso la sede produttiva di Milano via Scarsellini n. 14, un locale comune, idoneo allo svolgimento delle funzioni sindacali e assegnato a loro uso permanente ed esclusivo.

DISPONE

la pubblicazione, a cura della società AVIVA HOLDING SPA, del presente decreto - a cura della convenuta Aviva Italia Holding S.p.a. - mediante affissione nelle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti i dipendenti e mediante comunicazione tramite l'intranet aziendale per un periodo di trenta giorni

CONDANNA

la società convenuta AVIVA HOLDING SPA a rimborsare alle OO.SS ricorrenti FISAC CGIL SEGRETERIA TERRITORIALE MILANO, UILCA UIL LOMBARDIA E MILANO, SNFIA, le spese del giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Decreto esecutivo

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.



Milano, 21/08/2020

Il Giudice del lavoro
Dr. Riccardo Atanasio

